

**COMUNE DI SAN VITO DI CADORE**

CORSO ITALIA, 43 - Tel. 0436/8971 - Fax 0436/890144
www.comune.sanvitodicadore.bl.it

Servizio Segreteria**DECRETO N. 1 DEL 01/02/2017**

OGGETTO: nomina, con decorrenza 1 febbraio 2017, della dipendente Sig.ra Menegus Cecilia, Istruttore Direttivo, classificato nella categoria giuridica "D1", alla responsabilità del Servizio Attività Produttive e Servizi Sociali.

IL SINDACO

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"Art. 107 - Funzioni e responsabilità della dirigenza

... omissis ...

2) *Spettano ai dirigenti* tutti compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3) Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

... omissis ...

Art. 109 - Conferimento di funzioni dirigenziali

... omissis ...

2) Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.;"

Visto che, in precedenza, in esecuzione del disposto di cui all'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi, così come definiti dal regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici e che, pertanto, con il presente provvedimento, si intendono confermare;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente recita:

"Art. 53 - Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni

... omissis ...

23) (comma così modificato nell'art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto



legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.”;

Dato atto che la facoltà concessa dalla norma testè riportata, non è stata esercitata in questo Comune, in quanto, pur essendo la popolazione residente inferiore ai cinquemila abitanti, non è stato ritenuto opportuno attribuire le funzioni di cui trattasi ai componenti dell'organo esecutivo;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 30 gennaio 2017 con la quale, in attuazione del disposto dell'art. 8 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, è stata istituita una nuova posizione organizzativa per il Servizio attività produttive e Servizi sociali;

Considerata la necessità di affidare il servizio ad un responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, affidando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Visto l'art. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 che, testualmente recita:

“Art. 11 – Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche.

1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.

2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 10.

3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.”;

Visto l'art. 15 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, che testualmente recita:

“Art. 15 – Posizioni organizzative apicali.

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.3.1999.”

Visto l'art. 6 C.C.N.L. 9 maggio 2006;

Dato atto che nella dotazione organica di questo Comune sono presenti posti della categoria “D”, per cui le attribuzioni di cui trattasi possono essere conferite esclusivamente a tale personale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

DECRETA

- 1) di affidare, con decorrenza 1 febbraio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, alla dipendente Sig.ra Menegus Cecilia, Istruttore Direttivo, classificato nella categoria giuridica “D1”, la responsabilità del Servizio Attività Produttive e Servizi Sociali, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18



- euro 5.164,56 annui lordi;
- 3) di dare atto che alla dipendente sarà corrisposta, a seguito di apposita valutazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, la retribuzione di risultato da un minimo del 10% fino ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione in argomento;
 - 4) di dare atto che la dipendente dovrà continuare ad espletare le funzioni a tutt'oggi assegnate riguardanti l'ufficio segreteria, l'ufficio contratti e l'ufficio ragioneria;
 - 5) il presente provvedimento, previa notifica al soggetto interessato, sarà inserito nel rispettivo fascicolo personale del medesimo.

San Vito di Cadore, lì 01/02/2017



IL SINDACO
(Franco De Bon)

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

Provincia di Belluno

RELAZIONE DI NOTIFICA Reg. N. 16/2017
IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE
ATTESTO DI AVER CONSEGNATO IN DATA
ODIERNA COPIA DEL PRESENTE ATTO AL
SIG. RA MENEGUS CECILIA

NELLA SUA QUALITÀ DI TITOLARE DELL'ATO
CONSEGNATA A MANO C/O Sede Municipale

S. Vito di Cadore, li 17 FEB, 2017
Il Messo Comunale Il Ricevente

UFFICIO PROTOCOLLO

geom. Antoniacomi Gianni

